

COMUNE DI SESTO ED UNITI

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. Concetta Siculo)

IL SINDACO

(Mario Rossetti)

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto

Art.2 - Competenze

Art.3 - Responsabilità

Capo II - Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto

Art.4 - Ordinamento generale

Art.5 - Personale

Capo III - Deposizione dei cadaveri nel feretro

Art.6 - Deposizione della salma nel feretro

Art.7 - Verifica e chiusura feretri

Art.8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art.9 - Piastrina di riconoscimento

Capo IV - Trasporti funebri

Art.10 - Modalità del trasporto e percorso

Art.11 - Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri

Art.12 - Orario dei trasporti

Art.13 - Norme generali per i trasporti

Art.14 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Art.15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Art.16 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art.17 - Trasporto di ceneri e resti

Capo V - Inumazioni

Art.18 - Campi

Art.19 - Cippi

Art.20 - Fosse

Art.21 - Inumazione

Capo VI - Tumulazioni

Art.22 - Tumulazione

Art.23 - Sepolture private

Art.24 - Concessioni per tombe di famiglia

Art.25 - Tumulazione provvisoria

Art.26 - Loculi

Art.27 - Modalità di concessione

Art.28 - Retrocessione

Art.29 - Tombe di famiglia

Art.30 - Contratti

Capo VII - Esumazioni ed estumulazioni

Art.31 - Esumazioni

Art.32 - Esumazione straordinaria

Art.33 - Estumulazioni

Art.34 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

Capo VIII - Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie

Art.35 - Cremazione

Art.36 - Urne cinerarie

Art.37 - Autopsie

Art.38 - Imbalsamazione

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito Comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune.

Potranno essere temporaneamente depositate nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 3***Responsabilità***

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Capo II**ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE
ADDETTO****ART. 4*****Ordinamento generale***

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. n° 285 del 10.09.1990, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi e compatibilmente con le disponibilità, la sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Il cimitero comprende:

1. un'area destinata ai campi di inumazione;
2. un'area destinata alla costruzione di tumuli, per famiglie e collettività;
3. una camera mortuaria;
4. i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
5. un ossario comune;
6. un colombario per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.

ART. 5***Personale***

Il servizio di custodia del cimitero é assicurato da un responsabile del servizio facente anche le funzioni di custode e necroforo.

Il responsabile del servizio:

- ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n° 285 del 10.09.1990;
- assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- provvede alla tenuta dei registri ed alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati posti all'interno del cimitero;
- si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze;
- esegue i lavori di piccola manutenzione, come lo spianamento dei viali e dei sentieri, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli, ecc.;
- impedirà che senza avviso od autorizzazione da parte del Comune vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura.

Capo III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 6

Deposizione della salma nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n° 285 del 10.09.1990, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte é dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui é rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 7***Verifica e chiusura feretri***

La chiusura del feretro é fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 3.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui é destinato ed al trasporto, nonchè l'identificazione del cadavere.

ART. 8***Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti***

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

1. per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n° 285 del 10.09.1990;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

2. per tumulazione:

- la salme deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n° 285 del 10.09.1990.

3. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui al punto 2 precedente, nonchè gli artt. 27 - 28 - 29 del D.P.R. n° 285/90 se il trasporto é per o dall'estero.

4. per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:

- é sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n° 285/90.

5. cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 4, per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 4, laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 2, in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 2 precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza con la nuova sepoltura, prescrivendo, eventualmente, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0.660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui é destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n° 285/90.

ART. 9

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 10

Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n° 773 del 18.06.1931, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 11

Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri

Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri é esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. di cui al R.D. n° 2578 del 25.10.1925.

Per ogni trasporto funebre é dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n° 285/90, da determinarsi con delibera di Giunta Comunale, dovute sia in caso di entrata/uscita salma che di trasporto nell'ambito del territorio comunale.

La privativa del servizio é limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.

Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle seguenti forme:

- a) direttamente in economia, con mezzi e personale proprio;
- b) a mezzo di consorzio di cui all'art. 25 della Legge n° 142 del 08.06.1990;
- c) mediante concessione a terzi.

ART. 12***Orario dei trasporti***

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.

L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ART. 13***Norme generali per i trasporti***

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli artt. 19 - 32 del D.P.R. n° 285/90; i cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose e non debbono fare soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Il feretro é preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

ART. 14***Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività***

Quando la morte é dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui é rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco sopracitato.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere é portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 15

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, é autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura é sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto é successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica della chiusura del feretro.

Dell'autorizzazione al trasporto é dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richiesti speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove é accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

ART. 16

Trasporti all'estero o dall'estero

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dai casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. n° 285/90.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937 n° 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 285/90.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.06.1938 n° 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. n° 285/90.

ART. 17

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto é da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27 - 28 - 29 del D.P.R. n° 285/90.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

CapoV
INUMAZIONI

ART. 18

Campi

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e alle proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 19

Cippi

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una terghetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 20

Fosse

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie si amessa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m 2.00) la lunghezza di m 2.20 e la larghezza di m 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0.50 da ogni lato.

Le fosse per cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m 2.00) una lunghezza media di m 1.50, una larghezza di m 0.50 e debbono distare almeno m 0.50 da ogni lato.

ART. 21

Inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per calare nella fossa un feretro si avrà massima cura, rispetto e decenza.

L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo 3.

Capo VI

TUMULAZIONI

ART. 22

Tumulazione

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti e devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/m².

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura in mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 23

Sepulture private

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- aree per cappelle gentilizie (99 anni);
- aree per tombe di famiglia (99 anni);
- loculi individuali (40 anni);
- nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale. (ANNULLATO) da Commissione e del Consiglio Comunale ex art. 32 comma 2° lett. g) legge 8/6/1980 n. 147

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono a carico dei privati concessionari.

ART. 24

Concessioni per tombe di famiglia

Le aree per le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al punto b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee, previo consenso del concessionario della tomba di famiglia;

- il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al punto c) del presente articolo é riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse.

Dopo 40 anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purchè si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 85 del D.P.R. n° 285/90.

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. n° 285/90, é consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze é demandata al Sindaco.

ART. 25

Tumulazione provvisoria

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

1. in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
2. in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
3. in loculi Comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;

Nel caso di cui al punto 1 dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali: tale tassa minima sarà rimborsata per intero solo nel caso che il richiedente effettui la estumulazione entro 1 anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.

Nel caso di cui al punto 2 dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali: tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che, il richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro 2 anni; trascorsi infruttuosamente i 2 anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.

Nel caso di cui al punto 3 il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarà 1/40 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai sei mesi e per il primo anno 1/40 qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere 2 anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di Legge a carico del concessionario.

Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione, provvisoria od eccezionale dovrà essere esibita la Comune dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.

ART. 26

Loculi

Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

Il diritto di sepoltura é circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione: non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 dalla data di concessione del loculo.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; é riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza, alla tariffa in vigore al momento del rinnovo della concessione.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

Comunque é vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

ART. 27

Modalità di concessione

I loculi possono essere concessi solo in presenza della salma.

Nel caso di concessione di loculo al momento del decesso é data facoltà al coniuge superstite, di prenotare il loculo adiacente a quello del defunto.

In via eccezionale la facoltà di prenotazione é estesa al genitore superstite del figlio convivente deceduto.

ART. 28

Retrocessione

E' consentita, previa deliberazione della G.C. la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale.

Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i 4/5 della tariffa in vigore alla data della retrocessione, mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.

Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione é consentita solo se non ancora utilizzato dall'avente diritto.

In questo caso il Comune rimborserà i 4/5 della tariffa in vigore alla data della retrocessione se questa avviene entro i due anni dalla data di concessione.

Rimborserà invece il 50% della tariffa in vigore alla data di retrocessione in ogni altro caso.

I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

ART. 29

Tombe di famiglia

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati seguendo lo schema fornito dal Comune oppure, nel caso in cui il richiedente voglia adottare uno schema diverso, presentando apposito progetto.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'Azienda USSL e sentita la Commissione Edilizia Comunale.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione é stata eseguita secondo il disegno approvato.

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, nonché il valore delle opere murarie previa perizia di stima.

Nessuna opera, sebbene di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma: la mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi e pertanto la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

Allo scopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere pubblica l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma verrà concordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 30

Contratti

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

*Capo VII***ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI***ART. 31**Esumazioni*

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie: le prime si fanno quando é trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

La seconda quando, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Le esumazioni ordinarie, ai sensi della'rt. 82 del D.P.R. n° 285/90, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine cronologico, i campi e le file che vennero prima occupate.

E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle.

Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali é attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune é reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa rinvenute dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.

Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero: essi rimarrano di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia, se questa sarà chiaramente indicata, oppure alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 915 del 10.09.1982, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. (ANNULLATO) Nuova normativa: Art. 56 1° comma lett. b) e art. 7 2° comma, lett. f.) D. ds 5/2/1997 n° 22 e successive modificazioni.

ART. 32***Esumazione straordinaria***

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n° 285/90.

Quando é accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria é eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 33***Estumulazioni***

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e strordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei famigliari dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee per l'anno successivo.

Tale elenco, firmato dal Segretario Comunale, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei defunti e possibilmente per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

I resti mortali per i quali venga richiesta la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non é stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, quati ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non é in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso é avviato per l'inumazione in campo comune previa aprtura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione é fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 34

Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione é subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonchè le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. n° 2704 del 23.12.1865 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Capo VIII

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART. 35

Cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati, é sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
- in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge n° 15 del 04.01.1968 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.
- certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 36

Urne cinerarie

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Devono essere in materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, non é soggetto alle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati.

Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, offrire garanzia contro ogni profanazione ed avere destinazione stabile, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie n° 1265 del 27.07.1934, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 37

Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte da parte del Coordinatore Sanitario.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 234 del T.U. delle leggi sanitarie n° 1265 del 27.07.1934.

ART. 38

Imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione del Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

- distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 é eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n° 285 del 10.09.1990.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 - 69 del D.P.R. n° 185 del 13.02.1964.